

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA IL SETTORE MUSEI CIVICI BOLOGNA,
COMUNE DI BOLOGNA, E IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, CIVILTÀ
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Settore Musei Civici Bologna, Comune di Bologna, di seguito anche Settore Musei, P.IVA/C.Fisc. 01232710374, p.zza Maggiore 6, Bologna, rappresentato da..., in esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. n. XXXX

E

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, avente sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 (C.F. n. 80007010376 - P.I. 01131710376) attraverso il Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà rappresentato dal Direttore,, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta di Dipartimento del 14 maggio 2025

entrambe di seguito indicate come le "Parti"

PREMESSO CHE

- tra le finalità del Settore Musei particolare rilievo viene dato alla promozione di forme di collaborazione con altre istituzioni, pubbliche o private, associative, esistenti sul territorio nazionale e internazionale, per svolgere attività di ricerca, divulgazione, innovazione, per valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale e per garantire la diffusione della conoscenza dello stesso in forma più ampia possibile;
- il Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà è impegnato a sviluppare iniziative di Terza Missione in funzione di una efficace disseminazione dell'attività di ricerca, cooperando con progetti di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico e

antropologico promosse dalle Istituzioni titolari dei beni in una prospettiva d'innovazione interpretativa e di più consapevole partecipazione del pubblico.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente accordo regola la collaborazione fra il Settore Musei e il Dipartimento di Storia, culture, Civiltà per la progettazione, realizzazione e valorizzazione condivisa di servizi e attività culturali, scientifiche e didattiche, con particolare riferimento a:

- potenziamento della relazione e della collaborazione scientifica e culturale tra le due istituzioni;
- realizzazione di progetti scientifico-culturali e di partecipazione attiva dei pubblici, condivisi intorno a tematiche specifiche, con attenzione per quelle legate all'Area Storia e Memoria ed al Museo Civico del Risorgimento del Settore Musei, anche al fine di partecipare a bandi e progetti di fundraising;
- condivisione di opportunità di formazione negli ambiti di interesse comuni;
- collaborazione all'organizzazione di incontri, laboratori, conferenze e convegni su tematiche di comune interesse.

Art. 2 Modalità di attuazione

Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo le Parti potranno procedere alla stipula di specifici accordi o contratti (di seguito indicati come "Accordi Attuativi") in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui all'Art. 1. Tali Accordi Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università e del Comune di Bologna in materia, dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo, e dovranno essere approvati e sottoscritti dagli organi competenti per ciascuna Parte.

Art. 3 Oneri economici

Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti.

Art. 4 Durata, recesso, rinnovo e modifiche

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata pari a 3 anni, e potrà essere prorogato per iscritto, mediante scambio di comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza.

Le disposizioni del presente Accordo si intendono applicabili ai Contratti Attuativi stipulati nel corso di vigenza dello stesso, anche se con scadenza successiva.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi da comunicare per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Contratti Attuativi.

Conseguentemente le attività in corso di esecuzione alla data del recesso saranno portate a conclusione, salvo quanto eventualmente disposto nei singoli Contratti Attuativi.

Art. 5 Obblighi delle Parti

Il Settore Musei e il Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà dell'Università di Bologna si impegnano a:

- collaborare all'ideazione e alla realizzazione di servizi e attività, con particolare riferimento a quanto esposto nell'articolo 1;
- promuovere mediante i propri usuali canali di comunicazione le attività realizzate in collaborazione.

Art. 6 Referenti delle Parti

Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione utile alla migliore riuscita della collaborazione.

Al fine di facilitare la comunicazione fra le Parti, designano i rispettivi referenti:

Il referente per il Dipartimento è il Direttore.

Per il Settore Musei è la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna.

Art. 7 Assicurazioni, prevenzione e sicurezza

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca/contrattisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della ricerca.

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo collaborativo di ricerca, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la parte ospitante. A tal fine, ciascuna parte si impegna a fornire informazioni dettagliate sia sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale andrà ad operare, sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla specifica attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 8 Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground

Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo collaborativo di ricerca e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso

divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna parte non potrà essere utilizzato dall'altra parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Le Parti rimandano la definizione della disciplina del Foreground ai singoli Accordi Attuativi.

Art. 9 Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Accordo previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La parte ricevente la bozza avrà facoltà di comunicare per iscritto all'altra, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove la parte ricevente la bozza ometta di dare tempestivo riscontro, l'altra parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo.

Art.10 Uso dei segni distintivi

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Allo stesso modo, il logo del Settore Musei è di proprietà esclusiva del Settore Musei Civici Bologna, Comune di Bologna. Ciascuna delle Parti non può fare uso del marchio e/o della denominazione della controparte in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla controparte.

Art. 11 Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere qualsiasi attività ragionevolmente necessaria ad impedire l'accesso a terzi delle Informazioni Riservate;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle connesse all'esecuzione dell'Accordo;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in tutto o in parte, con ogni mezzo file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente Informazioni Riservate, salvo che non sia necessario per l'esecuzione dell'accordo o salvo consenso scritto;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, ogni file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti Informazioni Riservate, a fronte di richiesta scritta dell'avente diritto e comunque al termine o alla risoluzione dell'accordo, salvo che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Non seguono la disciplina di cui al precedente articolo:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze rispetto ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei

limiti, nei termini e alle condizioni di cui al consenso prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere stati in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda il Dipartimento/Struttura, all'indirizzo: <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali> e, per quanto riguarda il Settore Musei, all'indirizzo <https://www.museibologna.it/>

Art. 13 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia connessa al presente contratto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta al Foro di Bologna.

Art. 14 Oneri contrattuali

Il presente Accordo, redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale. Al versamento pari a € 48,00 provvede l'Università, ai sensi dell'autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.

Art. 15 Comunicazioni

Le comunicazioni reciproche relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante Pec agli indirizzi di seguito indicati:

Per il Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà:

PEC _____

Per il Settore Musei:

MuseiCiviciBologna@pec.comune.bologna.it

LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO DICHIARANDO DI ACCETTARLO IN TUTTI I SUOI ARTICOLI.

Bologna,

Settore Musei Civici Bologna

La Direttrice

Dipartimento Storia, Culture, Civiltà

Il Direttore